

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

CXXVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 1951

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CASTELLI AVOLIO

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	1479
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Finanziamenti in pesos a favore di imprese italiane che utilizzano mano d'opera italiana in Argentina (<i>Urgenza</i>). (1519)	1479
Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
LUPIS: Finanziamenti in pesos a favore dell'emigrazione italiana in Argentina. (1664).	1479
PRESIDENTE 1479, 1480, 1483, 1484, 1488, 1489, 1490	
TROISI, <i>Relatore</i>	1480, 1481, 1482
PIERACCINI 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1486, 1487, 1488	
DOMINEDÒ, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> 1480, 1481, 1482, 1483, 1485, 1486, 1487, 1489	
CHIOSTERGI	1481, 1482
ASSENNATO	1482
AMENDOLA PIETRO	1482, 1485
DE MARTINO FRANCESCO	1482, 1489
COSTA	1485
GAVA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1485, 1486, 1487, 1488
SULLO	1486
AMENDOLA GIORGIO	1487, 1488, 1489
TUDISCO	1487, 1489
GHISLANDI	1488
CORBINO	1489

La seduta comincia alle 9,30.

TROISI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i Deputati De Palma e Mannironi.

Seguito della discussione del disegno di legge: Finanziamenti in pesos a favore di imprese italiane che utilizzano mano d'opera italiana in Argentina. (Urgenza). (1519), e discussione della proposta di legge del deputato Lupis: Finanziamenti in pesos a favore dell'emigrazione italiana in Argentina. (1664).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Finanziamenti in pesos a favore di imprese italiane che utilizzano mano d'opera italiana in Argentina e la discussione della proposta di legge del deputato Lupis: Finanziamenti in pesos a favore dell'emigrazione italiana in Argentina.

La discussione di quest'ultima proposta che la Presidenza della Camera, accogliendo la nostra richiesta del 3 corrente, ha deferito al nostro esame in sede legislativa, viene abbinata all'anzidetto disegno di legge ai sensi dell'articolo 133 del regolamento.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 1951

Ricordo alla Commissione che il relatore, onorevole Tudisco, ha presentato nella precedente seduta del 3 corrente, dopo aver svolto la sua relazione, alcuni emendamenti a tutti gli articoli del disegno di legge, n. 1519. Nella temporanea assenza dell'onorevole Tudisco, prego l'onorevole Troisi di sostituire momentaneamente il relatore e di leggere gli emendamenti che mi risulta sono stati distribuiti a tutti i componenti della Commissione.

TROISI, *Relatore*. Do lettura degli emendamenti presentati dall'onorevole Tudisco:

« *Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

« Il Ministro del tesoro è autorizzato, entro il limite di 250 milioni di pesos argentini, a farsi cedere dall'Ufficio italiano dei cambi la valuta necessaria per assicurare l'impiego di tecnici e di mano d'opera italiana in Argentina mediante:

a) finanziamenti intesi ad agevolare il trasferimento e la sistemazione in Argentina di lavoratori emigranti e di famiglie degli emigrati;

b) finanziamenti di carattere integrativo in favore di imprese di colonizzazione capaci di trasferire adeguato numero di tecnici e di coloni italiani. I suddetti finanziamenti saranno concessi tenendo conto dei contributi e delle agevolazioni di parte argentina ».

« *Aggiungere, dopo l'articolo 1, il seguente nuovo articolo:*

« La restituzione all'Ufficio italiano dei cambi della valuta ceduta a termini dell'articolo 1, sarà regolata in base ai rimborsi stabiliti nelle singole operazioni di finanziamento.

Le eventuali differenze conseguenti a inadempimento o causa di forza maggiore sono poste a carico dello Stato alle scadenze stabilite nelle dette operazioni. La spesa derivantene graverà su apposito stanziamento da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro a cominciare dall'esercizio 1952-53 ».

« *All'articolo 2:*

a) *al primo comma: sopprimere le parole:* di concerto col Ministro per gli affari esteri e di quello per il commercio estero ».

b) *aggiungere, in fine, i seguenti due commi:*

« Il Ministero del tesoro, per effettuare le suddette operazioni si avvale dell'Istituto di credito per il lavoro italiano all'estero (I. C. L. E.), il quale terrà a tale fine separata gestione per conto, nell'interesse dello Stato e sotto il controllo del Ministero del tesoro.

Il decreto di cui al primo comma del presente articolo sarà emesso entro trenta giorni dalla comunicazione della proposta dell'Istituto ».

« *All'articolo 3, sostituire le parole:* che l'Istituto Mobiliare italiano, *con la parola:* « con », *e aggiungere dopo le parole:* italiano all'estero, *la sigla:* (I. C. L. E.) ».

Aggiungere, dopo l'articolo 3, il seguente nuovo articolo:

« Ai finanziamenti previsti dalla presente legge, ed a tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni connesse con i finanziamenti stessi, sono estese le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 448. Per le controversie inerenti alle operazioni medesime, avanti a qualsiasi giurisdizione, l'Istituto di credito per il lavoro italiano all'estero (I. C. L. E.) si avvarrà del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato ».

PIERACCINI. Desidererei fare un'osservazione pregiudiziale; siccome l'esame della proposta di legge dell'onorevole Lupis è abbinata al disegno di legge n. 1519, gradirei sentire il parere del relatore su tale proposta, perché se questa fosse approvata si respingerebbe il disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE. Su tale questione fu già discusso nella precedente seduta del 3 corrente.

PIERACCINI. No, di tale proposta di legge si parlò solo per abbinarla al disegno di legge n. 1519.

DOMINEDÒ. *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Esatto.

PRESIDENTE. Sta bene.

TROISI, *Relatore*. Desidero informare gli onorevoli colleghi che vi è stato uno scambio di vedute con l'onorevole Lupis e che il suo testo, in sostanza, è stato accettato dal Governo perché quanto si dice nella lettera a) dell'articolo 1 è stato compreso negli emendamenti testè letti. L'onorevole proponente desiderava, poi, che si fosse tenuto conto delle spese di viaggio, ed anche questo è stato stabilito nel nuovo testo.

Per quanto riguarda la disposizione contenuta nella lettera b) dello stesso articolo 1, l'onorevole Lupis non ha insistito nel mantenerla; pertanto ci troviamo sostanzialmente di fronte a due provvedimenti di analogo contenuto per cui penso che potremmo proseguire l'esame degli anzidetti emendamenti che si ispirano alla proposta di legge dell'onorevole Lupis.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 1951

PIERACCINI. Osservo ch , a mio parere, noi siamo di fronte ad un testo di legge che   modificato s , ma che sostanzialmente ha gli stessi difetti di quello originario e all'approvazione del quale io e i colleghi del mio gruppo ci eravamo opposti.

In sostanza, la nostra opposizione era motivata dal fatto che i finanziamenti, che il Governo italiano metteva a disposizione, venivano a rafforzare l'industria argentina anzich  l'attivit  economica italiana. Infatti noi che cosa finanziamo con questo disegno di legge? Delle imprese italiane che svolgeranno la loro attivit  in Argentina; in pratica, quindi, rinunceremo ad utilizzare in altro modo i pesos che noi possediamo.

Non voglio, ora, ripetere le critiche che feci la prima volta, condivise dallo stesso onorevole Lupis, ma desidero solo ricordare che mentre la situazione del nostro paese   tal  che ha bisogno di investimenti, di cui difetta, ci si pone, poi, di fronte a questi provvedimenti che distolgono altri capitali al nostro paese.

DOMINEDO', *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Non distolgono nulla.

PIERACCINI. S ! Il Governo si pu  giustificare dicendo che se non si utilizzano subito i pesos argentini, questi rischiano di diminuire ancora di valore perch  l'Argentina ha proceduto ad una serie di svalutazioni monetarie per cui il nostro credito si riduce continuamente ed   necessario — come   stato affermato — che si approvi al pi  presto questo disegno di legge perch  si rischierebbe, altrimenti, di affrontare un'altra possibile svalutazione, con conseguente ulteriore danno.

Orbene, su questo punto io dico che se ci siamo ridotti a questo punto con l'Argentina ci    frutto della politica governativa in generale e di quella relativa all'emigrazione, in particolare. Noi pensiamo, quindi, che la responsabilit  c' , ma solo da parte del Governo che si   fatto imporre, in sostanza, la legge del pi  forte del Governo argentino. Quindi, noi siamo contrari all'utilizzazione dei pesos come   prevista nel presente disegno di legge n. 1519.

Circa la proposta di legge dell'onorevole Lupis, intesa ad aiutare le famiglie che si trasferiscono in Argentina, la nostra opposizione   minore, per quanto non mi rendo conto del fatto che l'onorevole Lupis abbia rinunciato — e mi riservo, se mai, di insistere — alla lettera a) dell'articolo 1 della sua proposta, ci  all'aiuto per le famiglie che vogliono rimpiatriare. Anche questa   una utilizzazione

poco redditizia; per  tutto ci  deriva da una situazione tragica e insieme delicata che   un'altra dimostrazione dell'imprevidenza della politica emigratoria generale seguita dal nostro Governo. Sappiamo, ci , che vi sono molti connazionali recatisi in Argentina i quali versano in condizioni assai preoccupanti e vorrebbero tornare in Italia, ma manca loro la possibilit . Tutte le speranze di lavoro e di sviluppo delle proprie attivit  che avevano portato con s  emigrando in Argentina sono ora ridotte al nulla; anzi si trovano nell'impossibilit  materiale di tornare in Italia.

In definitiva, penso che questo disegno di legge   tuttora, anche con gli emendamenti presentati, inaccettabile e che il Governo avrebbe fatto bene a dare altre possibilit  di utilizzazione dei pesos. Torno a ripetere che la responsabilit  di questa situazione ricade sul Governo e che essa, se mai,   un'aggravante e non una scusante.

Ci riserviamo, di riprendere la discussione articolo per articolo, proponendo opportuni emendamenti.

CHIOSTERGI. Vorrei rispondere, almeno per una piccola parte, all'intervento dell'onorevole Pieraccini. « Perch  — egli domanda —   stata tolta la lettera b) dell'articolo 1 della proposta di legge dell'onorevole Lupis? ». La ragione   evidente; la prima parte dell'articolo 1 riguarda i finanziamenti e, quindi, ci sono dei rimborsi che debbono essere fatti all'Ufficio italiano dei cambi. La seconda parte invece, non ha nulla in comune con la prima parte che riguarda finanziamenti. Trattano, ci , due cose diverse ed ecco perch    stata abbandonata, come io avevo appoggiato, la proposta dell'onorevole Lupis. Ho creduto opportuno dire ci  in quanto non vedo presente il collega anzidetto.

PIERACCINI. Si potrebbe aggiungere un articolo.

TROISI, *Relatore*. Desidero far presente agli onorevoli colleghi l'importanza del disegno di legge in esame nel momento in cui si stanno svolgendo trattative con l'Argentina.   test  giunta in Italia una missione proprio per concludere trattative commerciali con l'Italia e nel complesso dei negoziati la questione dell'emigrazione non verr  trascurata. Quindi tale considerazione rappresenta un elemento che conferisce maggiore urgenza al nostro disegno di legge.

Per quanto riguarda le osservazioni di carattere generale dell'onorevole Pieraccini, egli sa che l'emigrazione si va organizzando su forme assistite e i maggiori sbocchi emigratori si hanno verso paesi che dispongono

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 1951

di grandi estensioni di terra da sfruttare, ma non dei necessari mezzi finanziari.

PIERACCINI. Ed è per questo che noi ci opponiamo al provvedimento.

TROISI, *Relatore*. Siamo di fronte ad una certa massa di valuta che non è disponibile, non per nostra colpa, perché purtroppo restrizioni sulla valuta si verificano dappertutto. Dobbiamo, quindi, adattarci alla situazione del mercato mondiale e se c'è una destinazione per questa massa creditizia congelata, occorre che essa sia la migliore nell'interesse nazionale. D'altra parte, la stessa svalutazione alla quale accennava l'onorevole Pieraccini, ha il suo riflesso se consideriamo l'eventuale trasferimento di questo credito in altra valuta. Ora, data questa circostanza obiettiva, la soluzione prospettata dal disegno di legge è da considerarsi la più vantaggiosa nei nostri riguardi, perché consentirà ad un notevole numero di nostri lavoratori che sono andati in Argentina e che non hanno trovato né casa, né occupazione, di trovare colà una sistemazione. Sono lavoratori che sono stati spinti dalla necessità a recarsi in Argentina e sotto tale aspetto umanitario, dobbiamo assisterli. Pertanto, prego gli onorevoli colleghi di voler esaminare l'urgenza del problema e la convenienza di stilizzare nel modo anzidetto il credito congelato che abbiamo presso l'Argentina.

ASSENATO. Desidererei avere un chiarimento sul termine « imprese italiane », perché è noto che in Argentina si sono trasferiti dei grandi evasori di valuta che hanno impiantato delle industrie concorrenti alle nostre con dei capitali trasferiti in modo illecito. L'onorevole Chiostergi, che mi ha preceduto al Sottosegretariato per il commercio estero, ricorderà che si tentò di trasferire all'estero impianti industriali nonché materiale tecnico italiano. Essi sono, quindi, dei transfughi del lavoro italiano, dei veri speculatori e rappresentano grossi gruppi finanziari.

AMENDOLA PIETRO. Ricordo che durante la recente discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri è stato riconosciuto, anche da parte del Presidente del Consiglio, la necessità di procedere al più presto davanti all'Assemblea ad una discussione di carattere generale intorno a tutto il complesso problema dell'emigrazione. Questa necessità penso sia resa più urgente dal fallimento della Conferenza di Napoli, di cui ci ha dato notizia la stampa governativa.

Ora io desidero chiedere all'onorevole Sottosegretario di Stato — pur constatando che

per l'approvazione di questo provvedimento, non per responsabilità e colpa della Commissione, si è lasciato trascorrere molto tempo e, quindi, il valore di questi pesos si è alquanto assottigliato — se un'ulteriore perdita di tempo di qualche settimana possa recare grave pregiudizio agli interessi del nostro paese.

DOMINEDO', *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Gravissimo.

AMENDOLA PIETRO. Questo provvedimento, di per sé, sembra non abbia notevole importanza; io e i colleghi della mia parte politica abbiamo molte perplessità per la sua approvazione, tanto più che l'onorevole Lupis ha rinunciato alla parte migliore contenuta nella sua proposta di legge, cioè all'aiuto doveroso da dare a tanti disgraziati connazionali che si sono recati in Argentina con la speranza, non dico di fare fortuna, ma di guadagnarsi almeno la vita (è da considerare che si trovano ora sul lastrico) mentre il Governo ha invece accettato proprio quella parte della proposta stessa che ci lascia molto dubbiosi.

D'altronde c'è una questione sulla quale sarebbe opportuno che l'onorevole sottosegretario di Stato ci desse gli opportuni chiarimenti.

Si fanno appunti al Governo per aver rinunciato alla clausola contenuta nell'Accordo del febbraio 1947, con la quale la questione delle rimesse degli emigranti non doveva essere regolata unilateralmente dal Governo argentino, cosa che, invece, è avvenuta determinando addirittura ad un certo momento la sospensione delle rimesse che non so se siano tornate ad affluire. Comunque, c'è l'Accordo fra l'Italia e l'Argentina che non è stato ancora discusso e ratificato, ed è opportuno, per quanto ci sia stata questa ulteriore perdita di pesos, varare il provvedimento disgiunto da un esame generale della situazione?

Faccio presenti, perciò, queste mie perplessità e dubbi e chiedo chiarimenti in proposito.

DE MARTINO FRANCESCO. Vorrei pregare l'onorevole Sottosegretario di Stato di spiegarci a chi giovi questo provvedimento, chi siano questi enti di colonizzazione, come si chiamino, perché prima di decidere vogliamo sapere a vantaggio di chi questi fondi saranno devoluti.

CHIOSTERGI. Sono dolente di dovere riprendere la parola, ma lo farò brevemente. Poiché sono stato chiamato in causa dall'onorevole Assenato, debbo dire che, in realtà,

finché sono rimasto Sottosegretario di Stato presso il commercio con l'estero ho espresso parere contrario al trasferimento di imprese italiane e di capitali italiani, perché ritenevo, soprattutto in quel momento, che l'Italia non fosse in grado di concedere finanziamenti ad altri paesi più ricchi del nostro, essendo in tali condizioni di disagio da non avere neppure la possibilità di ricostruire le case per la gente che viveva in condizioni impossibili.

Detto questo, debbo assicurare che qui trattasi di finanziamenti che lo Stato deve fare con moneta svalutata, che tende ad essere ancora più svalutata nell'avvenire; è quindi un impiego di denaro fatto allo scopo di non trovare, alla fine di questa crisi, dei pesos aventi scarso valore. In queste condizioni, quello che ci deve interessare è di avere serie garanzie per la restituzione del denaro; ma quali garanzie? Garanzie di cambio, perché se ci restituiscono i pesos che noi diamo quando sono svalutati completamente, l'operazione costituisce un grosso errore.

PIERACCINI. Vorrei sapere se attualmente le rimesse degli emigranti sono bloccate o no.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Dopo che questo disegno di legge è stato oggetto di ripetuti esami, sia pure di carattere generale, mi auguro di poter rispondere esattamente alle domande rivoltemi.

Rispondendo all'onorevole Pieraccini, posso dichiarare che qui non si tratta affatto di distogliere capitali dall'eventuale investimento all'interno del paese, in quanto, dinanzi alla presenza di pesos congelati all'estero, dobbiamo andare alla ricerca del migliore investimento sul piano economico e sociale, prima che ulteriori eventi di forza maggiore volatilizzino ancora di più la valuta. Questione pregiudiziale, quindi, per cui, trattandosi di massa creditizia bloccata, ci è preclusa la via di investimenti all'interno. Questo punto, oggi, è apodittico.

Secondo punto: il ritardo, sottolineato dagli onorevoli Pieraccini ed Amendola Pietro, con cui il disegno di legge giungerebbe alla discussione finale, dopo una serie di iscrizioni all'ordine del giorno dinanzi a questa stessa Commissione in sede di discussione generale.

Ora, è esatto ciò che ha sottolineato il relatore, e che mi permetto di ribadire a mia

volta, anche a nome del mio collega Sottosegretario di Stato per il tesoro. È questo, in definitiva, il momento in cui, per quanto a noi risulta in relazione ai nostri sforzi internazionali, si presenta più opportuna la possibilità di approvare il provvedimento, inserendolo nella fase in cui siamo riusciti a riprendere le negoziazioni con la delegazione della Repubblica Argentina per i rapporti commerciali ed emigratori con l'Italia.

Quanto alla questione delle rimesse, è noto che, nelle more intercorse fra la lontana data di presentazione alla Camera del trattato di emigrazione con l'Argentina e la data odierna, in cui pensiamo alla utilizzazione dei pesos e all'apertura dei negoziati in materia emigratoria, lo sforzo costante e vigile dei Ministeri del tesoro e degli esteri è stato quello di far sì che il flusso delle rimesse, sospeso per cause di forza maggiore, fosse ripreso a sostegno delle famiglie dei lavoratori italiani. Credo sia superfluo ricordare qui l'acquisto delle 200 mila tonnellate di grano, per avere la disponibilità di una valuta pari a 15 milioni di dollari, proprio per alimentare tale flusso e riconfermare il normale principio della trasferibilità. Punto essenziale, questo a cui miriamo in sede di trattative, per realizzare la massima possibile tutela del lavoratore e della sua famiglia, al pari di quanto abbiamo ottenuto con il Brasile con un accordo amministrativo di pagamento, integrativo dell'Accordo di emigrazione ratificato dal Senato.

Quindi, sotto questo aspetto, la nostra coscienza è assolutamente tranquilla. Il flusso che si è potuto ripristinare è modesto, ma rappresenta pur qualche cosa attraverso i 400 pesos mensili trasferibili alle famiglie.

Poste queste considerazioni generali, non resta che esaminare le discussioni specifiche.

Vengo così alla destinazione dei pesos. Il disegno di legge originario, di iniziativa governativa, era generico e non casistico. Ossia, si limitava a contemplare la destinazione di pesos in favore di imprese italiane di lavoro all'estero: testo censurato dall'onorevole Assennato. Debbo dire, per la verità, che anche allora, nel nostro spirito, non si mirava che alle iniziative di lavoro all'estero capaci di trasferire nuovo lavoro, non già ad imprese preesistenti sul posto, diciamo così, di carattere capitalistico, essenzialmente miranti al fine di lucrare i finanziamenti. E ciò è tanto vero che, in un primo emendamento, nella formula contenuta nell'articolo 1 del testo originario, era stata sostituita alla frase « assicurare l'impiego » la formula « assicurare il

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 1951

trasferimento» di lavoratori che trovassero così *ex novo* pane e tutela.

Successivamente, si è ritenuto opportuno, da parte di vari membri della Commissione finanze e tesoro e, contemporaneamente, da parte della proposta di legge di iniziativa del deputato Lupis, di adottare un diverso criterio. Ossia, non già un criterio concettuale, che pure potrebbe rispondere allo scopo attraverso un'oculata utilizzazione dei *pesos* da parte degli organi competenti, ma si è ritenuto di andare anche oltre sulla via delle garanzie, adottando un criterio casistico, cioè specificando quello che prima era enunciato genericamente. Su questo piano c'è stato il felice connubio fra la tesi esposta dal relatore, attraverso gli emendamenti che egli ha preannunciati, da un lato, e la tesi dell'iniziativa parlamentare, da parte del deputato Lupis, almeno per il suo primo punto mirante allo scopo di integrare i nuclei familiari all'estero.

Inoltre, l'emendamento del relatore parla, alla lettera b), di un secondo punto: eventuali destinazioni per possibili finanziamenti di carattere integrativo, in favore di nostre imprese di colonizzazione. Ora, se le nostre iniziative di lavoro riceveranno i finanziamenti di parte argentina, noi saremmo ciechi qualora negassimo la possibilità di realizzare, con nostre integrazioni, tali iniziative feconde agli effetti del trasferimento di tecnici e mano d'opera italiana, con tutte le conseguenze inerenti all'attivazione del ciclo economico. La nostra integrazione dovrebbe essere il titolo, in vista del quale può venire il finanziamento argentino, incanalando così ulteriori capitali oltre i *pesos* bloccati, di cui si interessa la presente legge.

Terza ipotesi: rimpatrio. Qui debbo essere schiettissimo. Già l'onorevole Chiostergi ha messo in evidenza i motivi tecnici che differenziano questa ipotesi dalle altre, e io debbo aggiungere un motivo di principio. Noi stiamo qui per il trasferimento — sano, prudente, assistito — del lavoro italiano all'estero, in vista delle finalità economiche e sociali che abbiamo ricordato. Mi pare che la contraddizione non consenta, nell'atto stesso in cui si pone il concetto del trasferimento, incrinarlo con un concetto contraddittorio, quale è quello del rimpatrio. Questa considerazione io ho fatto presente all'onorevole Lupis ed ho ricevuto da lui, sia pure a titolo personale, la dichiarazione che egli non intende insistere su tale comma.

Credo, con ciò, di aver esposto i motivi di principio e di specie — salvo che l'onorevole sottosegretario di Stato per il tesoro non abbia

altro da aggiungere — tali da consentire la approvazione del presente provvedimento di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. L'articolo 1 del testo ministeriale è del seguente tenore:

« Il Ministro del tesoro è autorizzato a farsi cedere dall'Ufficio italiano dei cambi entro il limite di 150 milioni di *pesos* argentini, la valuta occorrente per il finanziamento di imprese italiane di lavoro all'estero, allo scopo di assicurare l'impiego in Argentina di tecnici e di mano d'opera italiana.

Ricordo che l'onorevole Tudisco ha presentato il seguente nuovo testo di cui do nuovamente lettura:

« Il Ministro del tesoro è autorizzato, entro i limiti di 250 milioni di *pesos* argentini a farsi cedere dall'Ufficio italiano dei cambi la valuta necessaria per assicurare l'impiego dei tecnici e di manodopera italiana in Argentina mediante:

a) finanziamenti intesi ad agevolare il trasferimento e la sistemazione in Argentina di lavoratori emigranti e di famiglie degli emigrati;

b) finanziamenti di carattere integrativo in favore di imprese di colonizzazione capaci di trasferire adeguato numero di tecnici e di coloni italiani.

I suddetti finanziamenti saranno concessi tenendo conto dei contributi e delle agevolazioni di parte argentina ».

PIERACCINI. Ho ascoltato la risposta del Sottosegretario di Stato onorevole Dominedò il quale ci ha detto, nei riguardi del nuovo articolo 1 proposto dal relatore, di cui è stata data ora lettura, sostanzialmente due cose anche interessanti: in primo luogo che la lettera a) dell'articolo stesso avrebbe un'importanza massima nell'economia del disegno di legge, mentre la lettera b) dell'articolo 1 avrebbe un'importanza subordinata. L'onorevole Sottosegretario, anzi, ha insistito sulla facoltatività del Governo italiano di concedere questi stanziamenti.

Mi permetto di osservare che, così come è congegnato il testo dell'articolo 1 queste affermazioni dell'onorevole Sottosegretario non trovano conforto, perché il testo non fa alcuna discriminazione fra la lettera a) e quella b) e potrebbe, invece, essere predominante la spesa per i finanziamenti di cui alla lettera b). A me pare, ora, che si potrebbe stanziare una parte fissa, anche minima, per i suddetti finanziamenti di cui alla lettera a),

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 1951

per esempio 100 milioni di *pesòs*, mentre la maggior parte della somma potrebbe andare a finanziare quelli di cui alla lettera b).

Il nostro dissenso, poi, si riferisce proprio alla lettera b). Ho studiato questo disegno di legge e malgrado le discussioni che abbiamo avuto molte volte, debbo dire che la mia coscienza non si è affatto tranquillizzata. L'onorevole Sottosegretario Dominedò ha detto che « possiamo votare con tutta coscienza », ma la sua dichiarazione non mi tranquillizza affatto. Egli ha precisato che i finanziamenti di cui alla lettera b) sarebbero devoluti ad imprese nuove, ed ha inteso con questa sua affermazione di rispondere anche all'interruzione dell'onorevole Assennato, il quale aveva fatto un chiaro riferimento alle imprese fasciste. L'interruzione dell'onorevole Assennato non era stata fatta *ab irato*, perché sappiamo tutti che grandi imprese economiche che del passato regime e taluni circoli economici di esso hanno riparato in Argentina, per cui c'è da temere che a questo provvedimento traggano vantaggio i suddetti complessi. Dal disegno di legge non risulta che i finanziamenti debbono esser fatti a favore di nuove imprese; inoltre, una grande impresa già esistente in Argentina può organizzare un'altra impresa, un'altra azienda, un'altra società, secondo il meccanismo delle società anonime a catena, creando un'impresa apparentemente nuova. Chi conosce il mercato argentino, sa che chi domina in questo campo le relazioni italo-argentine sono proprio queste imprese, ed è evidente che il rischio cui accennava l'onorevole Assennato esiste.

L'altro argomento che il Governo porta in appoggio all'approvazione del disegno di legge è quello della causa di forza maggiore per cui questi *pesos* non possono essere utilizzati in altro modo; ma la politica economica con l'Argentina in tutti questi anni è stata fatta dal Governo e se lo Stato argentino ha preso il sopravvento e fa quello che vuole ciò non tranquillizza affatto le nostre coscienze anzi fa constatare che noi cediamo di fronte al fatto compiuto.

Inoltre, l'onorevole Sottosegretario Dominedò ha affermato che il contenuto della lettera b) non distoglie capitali alla nostra economia. Io non sono dello stesso parere, perché se utilizzassimo i *pesos* in altra maniera, o li avessimo utilizzati in altro modo o, premendo sull'Argentina, potessimo utilizzarli diversamente questo capitale recuperato potrebbe essere impiegato proprio nel nostro paese. Il fatto che noi, in un'Italia

nelle condizioni in cui si trova oggi, con una serie di aree depresse, continuiamo a colonizzare altri paesi che hanno abbondanza di terre, ma difettano di capitali e di tecnici, rappresenta un assurdo tale per cui non mi sento di approvare la lettera b) dell'articolo 1.

Pertanto, presento un emendamento soppressivo della lettera b) e, subordinamente, se l'emendamento sarà respinto, mi riservo di presentare un emendamento alla lettera a) dell'articolo 1 per garantire almeno che la maggior parte dei *pesos* venga utilizzata per i fini previsti dalla lettera a).

COSTA. Desidero avere una spiegazione: si parla di un limite di utilizzazione di *pesos* per un importo di 200 milioni. Che cosa accade dell'eccedenza della somma a credito?

AMENDOLA PIETRO. Vorrei essere informato dall'onorevole Sottosegretario di Stato sul numero delle unità lavorative che verrebbero aiutate, sia sotto la forma del trasferimento delle famiglie, sia sotto la forma del finanziamento delle imprese. Inoltre, desidererei conoscere quanto verrebbe a costare, al cambio attuale del *pesos*, ogni lavoratore italiano all'estero.

DOMINEDO', Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Farò eseguire dei calcoli per soddisfare meglio la richiesta. È evidente che il costo di sistemazione è diverso nel caso previsto dalla lettera a) dal caso previsto dalla lettera b). Ecco un altro motivo per cui il caso di cui alla lettera a) è primario, e rispondo così anche all'onorevole Pieraccini. È primario precisamente perché è contemplato in via primaria, mentre l'altro è contemplato in via secondaria e con il limite dell'integrazione, a differenza del primo caso contemplato incondizionatamente. Un ulteriore motivo per cui noi vogliamo contemplare anzitutto il trasferimento e la sistemazione degli emigranti e delle loro famiglie è che il relativo costo tende ad essere il più economico possibile, concretandosi essenzialmente nella voce « viaggio ». Chiunque può fare il computo del numero delle unità familiari normalmente trasferibili con la nota disponibilità di *pesos* al cambio 30.

GAVA, Sottosegretario di Stato per il tesoro. In tutta questa questione bisogna tener presente che mentre siamo creditori dell'Argentina per circa 270-280 milioni di *pesos*, siamo debitori, presso a poco di uguale somma, verso l'Argentina stessa. Abbiamo, quindi, tutto quanto l'interesse di utilizzare per conto nostro la somma di cui siamo creditori, lasciando alla sua sorte il nostro debito che

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 1951

seguirà le vicissitudini dell'eventuale inflazione e svalutazione del *pesos*.

Debbo ricordare, poi, all'onorevole Pieraccini, che questa non è stata un'operazione fatta a caso dall'attuale Governo, ma essa risale a parecchi anni addietro, quando l'Argentina, generosamente, essendo l'Italia in condizioni di assoluto bisogno, non contrattò con noi per aprirci dei crediti vistosi e per mandarci del grano in misura notevole, quando le nostre popolazioni rischiavano di essere affamate, dirottando perfino piroscafi destinati ad altri porti. In un secondo momento non si poteva discutere assolutamente circa il prestito che l'America aveva richiesto all'Italia e che rimonta agli anni 1946-47. Le successive vicende hanno condotto l'Argentina nella situazione in cui si trova; lasciamo stare le responsabilità della contrazione del debito, noi che siamo parlamentari realistici e che dobbiamo giudicare *rebus sic stantibus*, dobbiamo tener conto della situazione attuale e cercare di trarre il massimo profitto da essa, situazione che non spetta a noi rimuovere o modificare in alcuna maniera. Mi pare, così di aver risposto anche all'onorevole Costa circa l'eventuale superamento dei 250 milioni di *pesos*. Ciò potrà costituire un fondo manovrabile per eventuali altri bisogni dell'Italia in Argentina, e potrà andare a compensazione del debito che abbiamo con tale Paese.

Per quanto riguarda l'ultimo comma dell'articolo 1, è evidente che esso si riferisce ad entrambe le due ipotesi previste nelle lettere *a)* e *b)*.

E qui mi pare opportuno richiamare l'attenzione dell'onorevole Amendola sull'impossibilità, allo stato attuale, di fare il calcolo del costo dei trasferimenti degli italiani in Argentina, perché mi sembra che il Ministero degli affari esteri, d'accordo con il Tesoro, stia trattando con l'Argentina un contributo per le spese di trasferimento, alla stessa stregua di quello che siamo riusciti a negoziare ed a concludere con l'Australia. Se l'Argentina concorrerà alle spese di trasferimento o, per lo meno, in misura notevole nelle spese di finanziamento delle imprese di colonizzazione, è evidente che si potrà trasferire colà un maggior numero di coloni.

In merito al parere espresso dall'onorevole Pieraccini, cioè dell'inopportunità di trasferire all'estero capitali quando ne abbiamo bisogno noi per valorizzare le nostre risorse interne, dichiaro di essere pienamente d'accordo, ed un primitivo emendamento, infatti, concordato in sede di comitato, che prevedeva

finanziamenti di imprese diverse da quelle di colonizzazione, ha trovato opposizione netta e recisa da parte del Tesoro, che non voleva che si finanziassero con questi denari imprese di carattere capitalistico in Argentina. Il disegno di legge, viceversa, si riferisce solo ad imprese di colonizzazione e sono, inoltre, finanziamenti eventuali, a differenza dei finanziamenti previsti dalla lettera *a)* che sono sicuri.

PIERACCINI. Questo non risulta dal testo del disegno di legge.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il testo del disegno di legge è abbastanza chiaro. Mentre, infatti, la lettera *a)* dell'articolo 1 prevede senz'altro finanziamenti che saranno, peraltro, commisurati agli eventuali contributi che darà la Nazione argentina, i finanziamenti di cui alla lettera *b)* sono eventuali, perché prevedono contributi di carattere integrativo.

PIERACCINI. Potremmo, allora, aggiungere la parola « eventuali ».

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per me questo concetto è già contenuto nel disegno di legge, perché il nostro finanziamento è subordinato ad altre iniziative argentine, cioè che si aprano strade, si creino servizi pubblici e ci si dia la disponibilità di terreni.

PIERACCINI. Qual'è la difficoltà di aggiungere la parola « eventuali ? ».

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sarebbe pleonastica. Desidero, poi, osservare all'onorevole Pieraccini, che la sua subordinata suddivisione dei *pesos* fra la lettera *a)* e la lettera *b)* sarebbe dannosissima alla prima, perché potrebbe darsi il caso che non trovassimo nessun caso di finanziamento delle imprese di colonizzazione, per cui limiteremmo le possibilità di finanziamento di cui alla lettera *a)* con grave danno degli emigranti. Noi, quindi, ci opponiamo a questa suddivisione.

SULLO. Desidererei essere informato sullo stato delle trattative in corso fra il Ministero degli Affari esteri e l'Argentina, per sapere se è qualche cosa di teorico o di pratico ciò che andiamo a fare.

DOMINEDO', *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Sarei molto lieto di poter dare ulteriori elementi, ma le conversazioni sono state aperte solamente ieri, sia per l'aspetto commerciale che emigratorio. Ci sono punti fondamentali da mettere in chiaro: soprattutto quelli miranti a garantire il problema del trasferimento delle rimesse; a ridurre il limite di assunzione del lavoro italiano, tuttora esistente.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 1951

te nelle aziende argentine; ad ottenere una collaborazione argentina nelle miglierie agricole e edilizie, e nei finanziamenti. Nel contempo, sebbene siamo appena all'inizio delle conversazioni, posso assicurare che la nostra iniziativa di legge, la quale serve finalità nazionali, sarà apprezzata altresì in sede internazionale.

AMENDOLA GIORGIO. La conferenza dell'emigrazione, chiusasi ieri a Napoli durante la quale ha avuto un'affermazione la tesi italiana, è stata molto utile. In tale situazione, ritengo che convenga portare l'esame di questo disegno di legge all'Assemblea.

Noi non possiamo accettare la prosecuzione della discussione in sede di Commissione e faremo formale richiesta che l'esame sia rimesso all'Assemblea plenaria.

DOMINEDO', *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. I diritti delle minoranze sono sacri ed intangibili. Quindi non sollevo questioni formali, bensì faccio una questione di fondo, che sottometto a tutti gli onorevoli deputati componenti la Commissione. Ricordo che analogo problema sorse l'anno scorso, quando si trattava dell'utilizzo dei dieci milioni di dollari e la Commissione, valutato l'esame già fatto ed approfondito ulteriormente, non insistette sulla domanda di rimessione all'Assemblea. Noi saremmo stati molto lieti che, sin dalla prima volta che ci siamo riuniti, fosse stata avanzata questa richiesta. Ora basta considerare che siamo alla quinta seduta e che, nella riunione scorsa, si deliberò un ulteriore rinvio proprio allo scopo di far sì che la proposta di legge di iniziativa del deputato Lupis fosse deferita all'esame della Commissione in sede legislativa. La Camera è stata interpellata e, su proposta dell'onorevole Presidente, ha aderito che anche tale proposta di legge fosse deferita alla Commissione in sede legislativa. Ora io dico, con tutta serenità, che noi possiamo approfondire l'esame come si vuole, ma si tratta di non indugiare oltre certi limiti ragionevoli e di tener conto che la Camera stessa ha deliberato di inviare l'altra proposta di legge in sede di Commissione.

AMENDOLA GIORGIO. C'è un argomento che l'onorevole Sottosegretario per gli affari esteri ci ha fornito all'ultimo momento che mi ha convinto a presentare questa richiesta; cioè, che le trattative con l'Argentina sono cominciate ieri e noi, quindi, dovremmo decidere quando i colloqui sono appena incominciati. Ciò, viceversa, impone a noi la necessità di un esame più approfondito.

TUDISCO. Prima che l'onorevole Amendola perfezioni il suo desiderio di rimettere all'esame dell'Assemblea il provvedimento, faccio presente la responsabilità veramente grande che la nostra Commissione si assume in questo momento se, per la quinta volta, rinviando l'esame del provvedimento. Desidererei, poi, che si tenesse presente quanto ha detto il Sottosegretario per il tesoro onorevole Gava. Qui non si tratta di impegnare delle spese, ma di utilizzare in modo definitivo il nostro credito che dobbiamo evitare di far svanire attraverso le svalutazioni. La nostra opinione, quindi, è di tramutare in beni non svalutabili questi nostri crediti e di pagare in moneta svalutata i debiti da soddisfare. Ora, che si debba rimettere alla Assemblea l'effettuazione di un'operazione così semplice, facendo trascorrere altro tempo, è cosa che lascio alla vostra responsabilità.

AMENDOLA GIORGIO. Fra quanto tempo si potranno concludere le trattative?

DOMINEDO', *Sottosegretario di Stato per affari esteri*. Anche in un tempo ragguardevole, perché c'è da esaminare tutta una serie complessa di problemi rispetto alla quale il presente provvedimento è autonomo, trattandosi di iniziativa che non fa che del bene ai nostri connazionali e può insieme giovare nel prosieguo delle conversazioni, se e quando queste andranno in porto, beninteso. Nessun impegno posso prendere a tale riguardo. Una cosa è certa: che ogni indugio nell'approvazione del presente disegno di legge è, a mio avviso, dannoso.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vorrei ancora richiamare l'attenzione dell'opposizione su questi punti. Si desidera sapere, quasi nominativamente, a favore di chi andranno i finanziamenti di carattere integrativo per le imprese di colonizzazione perché si teme che si vogliano tutelare interessi economici privatistici che, dice l'opposizione, sono da tenere in non cale. Ho detto prima che l'ipotesi di cui alla lettera b) è molto attenuata...

PIERACCINI. Però, non si vuole introdurre nemmeno la parola « eventuali ».

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Se l'opposizione vuol aggiungere la parola « eventuali » il Governo non si oppone.

L'onorevole Vicentini mi ha mostrato in questo momento un emendamento al quale io non mi sono opposto, al quale anzi aderisco *toto corde* in forza del quale il Ministro per il tesoro sia ogni anno obbligato a presentare al Parlamento una relazione sulla gestione di questo fondo, indicando i risultati di

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 1951

carattere sociale raggiunti dalla legge. Attraverso questa relazione il Parlamento è posto in condizione di osservare la rettitudine con cui il fondo viene amministrato.

Per quanto riguarda l'osservazione dell'onorevole Amendola Pietro, ho già detto che in questo momento non possiamo fare un calcolo effettivo sul numero delle unità che si trasferiranno in Argentina, perché vogliamo sperare che vi sia il concorso di parte argentina nelle spese di trasporto, come del resto si è ottenuto con l'Australia. È evidente che se questo contributo non ci sarà, il numero di unità da trasferire sarà minore, ma ciò non toglie che il disegno di legge sia sempre giovevole all'economia italiana ed alla sistemazione di quelle famiglie che stando in Italia e non avendo la possibilità, non per colpa loro, di ottenere rimesse sufficienti ai loro bisogni, abbiano la possibilità di raggiungere i loro capi.

PRESIDENTE. Dopo i chiarimenti forniti dal Sottosegretario per il tesoro, l'onorevole Amendola Giorgio insiste sulla sua richiesta?

AMENDOLA GIORGIO. Sì.

PRESIDENTE. Allora, debbo informare la Commissione che da parte dell'onorevole Amendola Giorgio e di altri deputati è annunciata formalmente in questo momento una richiesta perché il disegno di legge sia rimesso all'Assemblea. Mi corre, però, l'obbligo di far presente all'onorevole Amendola ed agli altri componenti della Commissione che la Giunta del regolamento ha interpretato nella sua seduta del 22 novembre 1950 il comma 10 dell'articolo 40 nel seguente modo:

« Quando un disegno di legge è deferito all'esame di una Commissione in sede legislativa, la richiesta da parte di un quinto dei membri della Commissione di devoluzione all'Assemblea plenaria dell'esame del disegno di legge può essere presentata per iscritto al Presidente della Camera fino al giorno precedente a quello in cui la Commissione inizia la discussione sul disegno di legge.

Dopo che la discussione da parte della Commissione è stata iniziata, la richiesta suddetta deve essere presentata al Presidente della Commissione durante la discussione del disegno di legge da parte del quinto dei deputati appartenenti alla Commissione e che risultino presenti alla seduta al momento della richiesta stessa ».

Pertanto, onorevole Amendola Giorgio, ella mi deve presentare la richiesta con la firma di dodici deputati, corrispondenti ad un quinto

dei membri della Commissione che siano presenti alla seduta. In attesa proseguiamo nell'esame del disegno di legge.

L'onorevole Pieraccini insiste sul suo emendamento principale?

PIERACCINI. Sì.

GHISLANDI. In merito all'articolo 1 rilevo che la preoccupazione maggiore, almeno di una buona parte dei membri della Commissione, sta nel voler evitare che questi capitali italiani che, in sostanza, sono all'estero, vadano a favorire elementi i quali, in un momento di crisi italiana, hanno trasferito all'estero le loro industrie.

GAVA, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Ma non c'entrano le industrie.

GHISLANDI. Se si parlasse di attività agricole allora si chiuderebbe una porta.

GAVA, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Non ho alcuna difficoltà ad aggiungere la parola « agricole ».

GHISLANDI. Inoltre, bisognerebbe che queste imprese si assumessero l'impegno di collocare un determinato numero di lavoratori italiani, quanto meno in prevalenza.

GAVA, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Il nostro intendimento è che sia totale il numero di tecnici e lavoratori italiani. Noi desideriamo che il limite della prevalenza sia soppresso e che sia data all'operatore economico italiano la facoltà di trasportare tutti lavoratori italiani in Argentina.

GHISLANDI. Pertanto, io propongo di aggiungere al primo comma del punto b): « ...sempre che esse si impegnino ad assumere totalmente, o quanto meno in prevalenza, operai italiani nelle rispettive aziende e si impegnino di applicare agli stessi le norme vigenti per la tutela dei lavoratori italiani in patria ed all'estero ». Questo perché sappiamo quanto è avvenuto in Argentina! Spetterà, poi, ai nostri diplomatici di trattare la questione come è avvenuto per l'Australia.

PRESIDENTE. L'onorevole Pieraccini ha presentato, in via subordinata, il seguente emendamento: sostituire la lettera a) dell'articolo 1 con la seguente:

a) « finanziamenti intesi ad agevolare il trasferimento e la sistemazione in Argentina di lavoratori emigranti e di famiglie degli stessi emigrati, almeno fino alla somma di 150 milioni di pesos ».

GAVA, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Lo accetto in quanto si dica « almeno fino alla somma di 150 milioni di pesos ».

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 1951

CORBINO. Io credo che, con l'aggiunta delle parole « almeno » e « eventuali », alla lettera b), avremo affermato il principio che si deve dare la precedenza agli impieghi della lettera a) e solo quando non c'è più nulla da fare in quel campo si passa alle disposizioni di cui alla lettera b).

DOMINEDO', *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Poiché questo è lo spirito del disegno di legge, dichiaro di accettare i due emendamenti.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, pongo in votazione l'articolo 1 che, con gli emendamenti proposti dagli onorevoli Pieraccini e Ghislandi, accettati dal Governo, risulta del seguente tenore:

« Il Ministro del tesoro è autorizzato entro il limite di 250 milioni di pesos argentini, a farsi cedere dall'Ufficio italiano dei cambi la valuta necessaria per assicurare l'impiego di tecnici e di mano d'opera italiana in Argentina mediante:

a) finanziamenti intesi ad agevolare il trasferimento e la sistemazione in Argentina di lavoratori emigranti e di famiglie degli stessi e degli emigrati, almeno fino alla somma di 150 milioni di pesos;

b) finanziamenti eventuali di carattere integrativo in favore di imprese di colonizzazione agricola capaci di trasferire adeguato numero di tecnici e di coloni italiani e sempre che esse assumano in prevalenza lavoratori italiani, applicando ai medesimi le norme vigenti per la tutela del lavoro italiano all'estero.

I suddetti finanziamenti saranno concessi tenendo conto dei contributi e delle agevolazioni di parte argentina ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Prima di passare all'esame dell'articolo 2 del disegno di legge originario, ritengo opportuno rileggere l'emendamento presentato dall'onorevole Tudisco e di cui ha dato lettura il relatore, onorevole Troisi, al principio della seduta: « Aggiungere dopo l'articolo 1 il seguente articolo che diverrebbe articolo 2 « La restituzione all'Ufficio italiano dei cambi della valuta ceduta a termini dell'articolo 1, sarà regolata in base ai rimborsi stabiliti nelle singole operazioni di finanziamento.

Le eventuali differenze conseguenti a inadempiamento o causa di forza maggiore sono

poste a carico dello Stato alle scadenze stabilite nelle dette operazioni. La spesa derivantene graverà su apposito stanziamento da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro a cominciare dall'esercizio 1952-53.

DE MARTINO FRANCESCO. Sono spiacente di sollevare nuovamente la questione posta dal collega onorevole Amendola Giorgio non per il presente disegno di legge in sé e per sé, ma per una ragione di principio.

In precedenza l'onorevole Presidente ha ricordato un parere espresso dalla Giunta del regolamento che si riferisce alla presentazione della richiesta di rimessione alla Assemblea da parte di un quinto dei componenti la commissione, e quindi ha invitato l'onorevole Amendola Giorgio a presentare una richiesta firmata da 12 deputati presenti.

Viceversa la nostra richiesta è firmata dal decimo dei membri della Camera.

PRESIDENTE. Evidentemente la Giunta del Regolamento ha inteso disciplinare soltanto il caso della richiesta del quinto della Commissione. Diversa è l'ipotesi della richiesta di un decimo dei deputati; quindi è chiaro che l'opposizione ha tutto il diritto di appellarsi a quest'altro caso prospettato dall'articolo 40 del regolamento.

TUDISCO. Dopo le osservazioni fatte dall'onorevole Amendola, ritengo che egli non intenda rimettere l'esame del disegno di legge all'Assemblea unicamente per sottrarlo alla discussione della Commissione, ma solo per approfondire la questione degli emigrati in Argentina. Pertanto, allo scopo di esaminare ulteriormente la questione, propongo di sospendere l'esame del provvedimento e di rinviarlo alla prossima seduta, tanto più che sta per cominciare la seduta della Camera. Penso che i colleghi dell'opposizione siano disposti ad accettare questa proposta.

AMENDOLA GIORGIO. Preciso che la richiesta è partita dall'opposizione che facciamo al finanziamento dell'emigrazione in un momento in cui, più che colonizzare l'Argentina, è necessario pensare a sistemare l'Italia meridionale. Ci sono, inoltre, altri argomenti che hanno indotto me e i colleghi della mia parte politica a presentare la richiesta: impossibilità di conoscere il numero degli emigranti e l'esito delle trattative con l'Argentina. Accetto la proposta dell'onorevole Tudisco di sospendere l'esame del disegno di legge e di attendere che, in una prossima seduta, mi siano forniti i chiarimenti

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 1951

su questi punti. Pertanto mi riservo sempre di ripresentare eventualmente in detta seduta la richiesta di rimessione all'Assemblea del provvedimento che stiamo discutendo.

PRESIDENTE. Prendo atto della dichiarazione dell'onorevole Amendola di accettare la proposta dell'onorevole Tudisco di rin-

viare l'esame del presente disegno di legge ad altra seduta. Se non vi sono osservazioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 10,30.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI